



Sharing connections.

Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulle materie
all'ordine del giorno dell'Assemblea
degli azionisti del 4 ottobre 2022 ai
sensi dell'art. 125 – ter TUF

[Versione aggiornata con integrazioni di maggior
chiarimento rispetto a quella pubblicata il 25
agosto 2022]

Sommario

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Approvazione delle modifiche dello Statuto sociale all'articolo 10 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti **pag. 3**

ASSEMBLEA ORDINARIA

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Nomina degli Amministratori mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti **pag. 8**
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti **pag. 15**
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti **pag. 15**
5. Modifica della prima sezione della Politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti **pag. 17**

Signori Azionisti,

la presente relazione illustrativa (“**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“**INWIT**” o “**Società**”) ai sensi dell’art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (“**TUF**”), in relazione alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti, nelle sedi straordinaria e ordinaria.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Approvazione delle modifiche dello Statuto sociale all’articolo 10 e conseguente approvazione del nuovo Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Si riporta di seguito, anche in osservanza delle informazioni richieste dallo schema n. 3 dell’Allegato A del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”) le modifiche al testo dello statuto sociale vigente (“**Statuto**”) alla data della presente Relazione.

Motivazioni della proposta di modifica statutaria

La modifica all’art. 10.4 dello Statuto è finalizzata a introdurre la clausola statutaria che, ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, preveda ~~consenta~~ la convocazione di un’Assemblea con la facoltà di svolgimento a distanza e partecipazione esclusivamente mediante sistemi di audio video conferenza, senza l’indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione, ~~in linea con le prassi consolidate nel periodo emergenziale per l’epidemia da Covid 19.~~

Confronto dell’articolo 10 dello Statuto e del nuovo statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione di INWIT intende sottoporre all’analisi e alla valutazione dell’Assemblea lo Statuto a cui è stata apportata la seguente modifica:

- Articolo 10.4: viene introdotta la facoltà di svolgimento a distanza delle riunioni assembleari e partecipazione esclusivamente mediante sistemi di audio video conferenza, senza l’indicazione di un luogo fisico di svolgimento della riunione.

Di seguito si riporta il testo dello Statuto unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte all'art. 10, riportate in grassetto:

Testo dello Statuto	Testo modificato proposto dello statuto
Articolo 10 – CONVOCAZIONE 10.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. 10.2 In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. È peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge. 10.3 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura	Articolo 10 – CONVOCAZIONE 10.1 L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, nei termini e con le modalità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente. 10.2 In caso di mancata costituzione in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria può riunirsi in terza convocazione. È peraltro facoltà del Consiglio di Amministrazione convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria in unica convocazione, come per legge. 10.3 L'Assemblea ordinaria è convocata alle condizioni di legge almeno una volta all'anno, non oltre 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa delibera sulle materie di legge e autorizza, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, il compimento di operazioni con parti correlate alla Società, nei casi e con le modalità previsti dall'apposita procedura

adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

10.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia.

adottata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi della disciplina in vigore.

10.4 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede legale, purché in Italia. È prevista la facoltà di svolgere, su decisione del Consiglio di Amministrazione ove consentito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, le riunioni anche esclusivamente per audio conferenza e/o audiovideo conferenza, senza la previsione di un luogo fisico di riunione.

È ~~dunque~~ ammessa la partecipazione a distanza, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi di collegamento audio e/o audiovisivi, anche della totalità dei partecipanti, incluso se del caso il Presidente della riunione, alle seguenti condizioni:

a) che almeno il segretario della riunione o il notaio e il Presidente, che provvederanno alla formazione del verbale, siano presenti ~~nel~~nello stesso luogo ~~di convocazione della riunione~~ e siano nella condizione di svolgere i propri compiti, potendo seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione, compresa la

	imputabilità a ciascun intervenuto ed al Presidente della riunione delle loro rispettive dichiarazioni; b) che sia consentito al Presidente della riunione, con il supporto del segretario o del notaio, di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, scambiando se del caso documentazione. Nei suddetti casi di partecipazione a distanza alle riunioni collegiali, qualora segretario o notaio e Presidente non siano presenti nello stesso luogo, il verbale dovrà essere sottoscritto successivamente, senza ritardo e nel rispetto degli eventuali termini necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione, dal segretario e dal Presidente della riunione mentre, nel caso di verbale notarile, il verbale potrà essere sottoscritto dal solo Notaio.
--	--

Valutazioni del consiglio di amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

La predetta modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi della fattispecie di recesso individuata dall'art. 2437 del codice civile.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto ed illustrato, il Consiglio di Amministrazione di INWIT sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli azionisti di INWIT, riunitasi in sede straordinaria,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di INWIT predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e dell’art. 72 del Regolamento Emittenti in conformità allo schema n. 3 dell’Allegato A al Regolamento Emittenti e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta*

delibera

- 1. di modificare l’art. 10.4 dello Statuto di INWIT secondo il testo contenuto nella Relazione, approvando integralmente il testo del nuovo statuto sociale così modificato;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, tutti i poteri necessari od opportuni nel rispetto delle disposizioni di legge, per l’esecuzione della delibera in oggetto e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, apportando al nuovo statuto sociale le modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie a richiesta dalle competenti Autorità e/o ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.”*

ASSEMBLEA ORDINARIA

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Nomina degli Amministratori mediante voto di lista; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi del contratto di compravendita, sottoscritto in data 14 aprile 2022 (“**Contratto di compravendita**”), avente a oggetto l’acquisizione da parte di Impulse I S.à.r.l. di una partecipazione detenuta da TIM S.p.A. pari al 41% del capitale sociale di Daphne 3 S.p.A. (“**Daphne**”), società holding che detiene una partecipazione pari al 30,2% del capitale sociale di INWIT, e delle relative pattuizioni parasociali (pubblicate per estratto sul sito internet della Società www.inwit.it) (“**Operazione**”), in data 3 agosto 2022 gli amministratori di Inwit nominati da Daphne (Giovanni Ferigo, Giovanna Bellezza, Sabrina Di Bartolomeo, Rosario Mazza, Agostino Nuzzolo) hanno rassegnato le dimissioni con efficacia dalla data del closing dell’Operazione, avvenuto in data 4 agosto 2022.

È stata, pertanto, attivata la clausola “*simul stabunt simul cadent*” di cui all’articolo 13.18 dello statuto sociale di Inwit, fermo restando che tali amministratori rimarranno in carica fino alla data dell’assemblea degli azionisti che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea degli Azionisti di INWIT in sede ordinaria è chiamata, dunque, a nominare i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e in particolare con riferimento alle modalità, ai termini e ai requisiti per la presentazione delle liste, trovano applicazione le disposizioni di legge e dello Statuto, che è disponibile sul sito internet della Società www.inwit.it, sezione governance.

Si invitano i soci che intendono presentare una lista a tenere in considerazione nella predisposizione delle stesse anche i criteri quantitativi e qualitativi – approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2021 e disponibili sul sito internet nella sezione governance - per valutare la significatività delle relazioni (di cui alla Raccomandazione 7, primo paragrafo lettere c) e d) del Codice di Corporate Governance), che possono compromettere l’indipendenza degli Amministratori.

Modalità, termini e requisiti per la presentazione delle liste

Ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dell'art. 13 dello Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei soci verrà effettuata sulla base di liste di candidati, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile (ivi incluso il collegamento con la lista che ottenga in Assemblea il maggior numero dei voti) e della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, INWIT è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 13 (tredici) consiglieri; i membri del Consiglio di Amministrazione dovranno appartenere ad entrambi i generi nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

Tra gli amministratori nominati dall'Assemblea, un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato in base all'esito della votazione sulla nomina dello stesso, come *infra* specificato.

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo tale da consentire la nomina di un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, conforme alla disciplina *pro tempore* vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1,0% del capitale sociale, come stabilito con Determinazione Consob n. 60 del 28 gennaio 2022.

Le liste dei candidati devono essere depositate presso la sede sociale a cura del socio o dei soci, entro i 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea (e, quindi, entro il 9 settembre 2022), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso la sede legale di Inwit, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica

certificata all'indirizzo assemblea@pec.inwit.it.

Si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti del socio presentatore successivamente al giorno della presentazione della lista non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia entro il 13 settembre 2022), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla normativa di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, debbono depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della partecipazione complessiva detenuta, (ii) le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati, (iii) le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche nonché (iv) le altre informazioni richieste dalla legge e dalla normativa applicabile.

Con le dichiarazioni, viene depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, alla stregua dei criteri di legge e di quelli fatti propri dalla Società. Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società. Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.

Si ricorda altresì che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (i.e., entro il 13 settembre 2022), con le modalità previste

dalla normativa vigente. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico del socio, facendo carico alla Società di mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste regolarmente presentate.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

(A) Qualora, all'esito delle votazioni, risulti una sola o nessuna "Lista Qualificata" (i.e., qualsiasi lista che abbia ottenuto un numero di voti superiore al 25% del capitale della Società con diritto di voto), ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente procedura:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;
- 3) gli altri 3 amministratori sono tratti dalle altre liste votate e a tale fine i voti ottenuti dalle liste vengono divisi successivamente per numeri interi progressivi. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in una unica graduatoria decrescente. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore. In subordine, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato (tra quelli a parità di quoziente tra dette liste) che ottenga più voti;
- 4) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

(B) Qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e nessuna di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente

procedura:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 3);
- 2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 5 amministratori;
- 3) gli altri 3 amministratori sono nominati in base a quanto previsto al punto 3 della precedente lett. (A);
- 4) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il rispetto dell'equilibrio tra i generi, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 10 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

(C) Qualora, all'esito delle votazioni, risultino due Liste Qualificate e una di tali Liste Qualificate abbia ottenuto un numero di voti superiore al 50% del capitale della Società con diritto di voto, ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente procedura:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 5);
- 2) dalla Lista Qualificata che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 10 amministratori;
- 3) dalla seconda Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 2 amministratori;
- 4) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;
- 5) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il rispetto dell'equilibrio tra i generi, nel caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto ai precedenti punti 2) e 3).

(D) Qualora, all'esito delle votazioni, risultino tre Liste Qualificate, ai fini dell'elezione del

Consiglio di Amministrazione si applicherà la seguente procedura:

- 1) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 13, salvo quanto previsto al successivo punto 4);
- 2) da ciascuna Lista Qualificata sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 4 amministratori;
- 3) l'altro amministratore è il primo candidato della più votata delle altre liste;
- 4) fatto salvo quanto previsto qui di seguito per la nomina degli amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e per il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in caso di assenza di altre liste, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è pari a 12 nominati in conformità a quanto previsto al precedente punto 2).

Qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione delle procedure di cui alle precedenti lettere da (A) a (D) non includa, tra gli amministratori risultati nominati, il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'ultimo eletto di ciascuna lista che abbia eletto almeno un amministratore e che non abbia eletto neppure un amministratore munito dei requisiti di indipendenza – a partire dalla lista più votata – è sostituito, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dal primo candidato non eletto della medesima lista che li possenga. Nel caso in cui dalla lista più votata siano stati tratti dieci amministratori, nessuno dei quali munito dei requisiti di indipendenza, gli ultimi due eletti da tale lista sono sostituiti, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, dai primi due candidati non eletti della medesima lista che li posseggano.

Qualora quanto precede sia inapplicabile o comunque non consenta di far sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, in sostituzione degli amministratori tratti dalle liste meno votate (diverse da una Lista Qualificata) non indipendenti, ove ve ne siano, a

partire dalla lista meno votata.

In assenza di liste diverse dalle Liste Qualificate, l'Assemblea nominerà con le maggioranze di legge un numero di amministratori dotati dei predetti requisiti per quanto necessario a fare sì che risulti rispettato il numero minimo di amministratori muniti dei requisiti di indipendenza previsto dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente e le procedure di cui alle precedenti lettere da (A) a (D) non troveranno applicazione.

Nella misura in cui la composizione dell'organo sia soggetta all'obbligo di equilibrio tra generi, qualora la composizione dell'organo collegiale che derivi dall'applicazione delle procedure di cui alle precedenti lettere da (A) a (D) non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto dell'ordine di elencazione dei candidati in lista, gli ultimi eletti del genere più rappresentato di ciascuna lista da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza del rispetto dell'equilibrio di genere, dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza, all'interno delle liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, di candidati del genere meno rappresentato in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, oppure in mancanza di liste da cui siano stati tratti almeno quattro amministratori, l'Assemblea integra l'organo con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito, eventualmente disapplicando le lett. A(4), B(4) e C(5), ovvero – e per l'eventuale residuo – in sostituzione degli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista più votata.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando il rispetto dei requisiti di legge e di statuto in materia di composizione dell'organo collegiale.

Ai sensi del paragrafo 14.1 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi del paragrafo 13.3 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile; pertanto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 2383, comma 2, del codice civile, gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio di Amministrazione rimette integralmente agli azionisti la proposta riguardante la durata del mandato, evidenziando l'opportunità di confermare la durata del mandato nell'estensione massima di tre esercizi consentita dalla legge, e quindi fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, al fine di assicurare stabilità alla gestione della Società.

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria può deliberare un compenso annuale a favore del Consiglio di Amministrazione così come determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea. Gli amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Come raccomandato dal Codice di Corporate Governance, la remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone dotate delle qualità professionali richieste dal ruolo ricoperto nella Società, al fine di contribuire al successo sostenibile della stessa.

Si ricorda che l'importo complessivo deliberato dall'Assemblea in data 20 marzo 2020, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del c.c., è stato di euro 900.000 (comprensivo degli emolumenti per la partecipazione ai comitati endoconsiliari).

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il suddetto importo è stato interamente utilizzato, propone ai soci di deliberare i seguenti emolumenti complessivi per il Consiglio di Amministrazione:

- ai sensi dell'art. 2389, 1° comma c.c., l'importo complessivo massimo di 1.100.000 euro spettante al Consiglio di Amministrazione, tale da assicurare un'ampia disponibilità a servire le scelte endo-organizzative che saranno a tempo debito effettuate dal nuovo Consiglio di Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 2389, 3° comma c.c., l'importo di 200.000 euro a favore del Presidente e l'importo massimo di 550.000 euro a favore dell'Amministratore Delegato.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto ed illustrato, il Consiglio di Amministrazione di INWIT sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli azionisti di INWIT, riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di INWIT predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta*

delibera

1. *di stabilire in massimi Euro 1.100.000 il compenso complessivo annuo lordo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, c.c. (importo comprensivo dei compensi per la partecipazione ai comitati interni), da ripartire fra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;*
2. *di stabilire in Euro 200.000 il compenso annuo lordo, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
3. *di stabilire in massimi Euro 550.000 il compenso annuo lordo, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., dell'Amministratore Delegato;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega e nomina di procuratori*

speciali per singoli atti o categorie di atti, tutti i poteri necessari od opportuni, nel rispetto delle disposizioni di legge, per l'esecuzione delle delibere in oggetto.”

I soci che intendano formulare proposte oppure intendano presentare una lista sono invitati a contattare preventivamente l'ufficio *Legal & Corporate Affairs* della Società per definire ogni necessario dettaglio operativo, i cui contatti sono indicati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che i soci presentino tali proposte con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea. Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione dimissionario raccomanda ai soci:

- di voler esercitare tempestivamente i diritti di candidatura alla carica di Amministratori della Società loro attribuiti da legge e Statuto;
- di voler presentare, unitamente alle liste, proposte motivate circa la durata in carica del mandato e ai compensi dei nominandi Amministratori, nonché l'eventuale richiesta di autorizzare i candidati alla carica di Consiglieri di Amministrazione al proseguimento delle attività indicate nei rispettivi *curricula vitae*, anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 2390 del codice civile.

5. Modifica della prima sezione della Politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti; deliberazioni inerenti e conseguenti

L'Assemblea dei soci del 6 aprile 2022 ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e approvata, su proposta del Comitato per le nomine e la remunerazione, dal Consiglio di Amministrazione in data 24 febbraio 2022.

Tale relazione (disponibile sul sito internet di Inwit www.inwit.it alla sezione Governance/Assemblea degli azionisti 6 aprile 2022) è articolata in due sezioni:

- la prima illustra la politica della Società in materia di remunerazione degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche con riferimento all'esercizio 2022, ed è soggetta a deliberazione vincolante dell'Assemblea;

- la seconda fornisce la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti citati sopra, con illustrazione analitica dei compensi loro corrisposti nell'esercizio 2021, ed è soggetta a deliberazione non vincolante dell'Assemblea in senso favorevole o contrario.

Il perfezionamento in data 4 agosto 2022 della già citata operazione di compravendita di una partecipazione detenuta da TIM S.p.A. pari al 41% del capitale sociale di Daphne 3 S.p.A., ha determinato una nuova struttura societaria e di Governance della Società, rendendo necessario delineare una nuova politica di remunerazione per il 2022 per i nuovi Amministratori e per l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, anche alla luce della proposta di compensi formulata al precedente punto all'ordine del giorno.

Invero i compensi proposti, ex art. 2389 comma 1 e comma 3 c.c., comportano la necessità di apportare talune modifiche alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 6 aprile scorso, con la conseguente necessità di richiedere una nuova approvazione assembleare in merito, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF.

La seconda sezione della citata Relazione non è stata invece modificata e quindi non è necessario procedere a una nuova delibera assembleare.

Nello specifico per i componenti del Consiglio di Amministrazione, si propone ex art. 2389 comma 1 c.c.:

- 50.000 euro lordi annui il compenso di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione;
- 30.000 euro lordi annui il compenso del Presidente del Comitato per il controllo e i rischi e in 25.000 euro lordi annui quello di ciascun altro componente del medesimo Comitato;
- 25.000 euro lordi annui il compenso del Presidente del Comitato per le nomine e la remunerazione e in 20.000 euro lordi annui quello di ciascun altro componente il medesimo Comitato;
- 25.000 euro lordi annui per il Presidente del Comitato Parti Correlate e in 20.000 euro lordi annui per ciascun altro componente il medesimo Comitato;
- 25.000 euro lordi annui per il Presidente del Comitato per la Sostenibilità e in 20.000 euro lordi annui per ciascun altro componente il medesimo Comitato.
- 5.000 euro lordi annui il compenso del Consigliere che ricopre il ruolo di Lead Independent Director.

Per quanto concerne il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- 50.000 euro lordi annui quale compenso, ex art 2389 comma 1 c.c., come componente del Consiglio di Amministrazione;
- 200.000 euro lordi annui quale compenso per la particolare carica ex art. 2389 comma 3 c.c.;

Per quanto concerne l'Amministratore Delegato/Direttore Generale della Società:

per l'incarico di Amministratore Delegato:

- fino a 50.000 euro lordi annui quale compenso, ex art. 2389 comma 1 c.c., come componente del Consiglio di Amministrazione;
- fino a 100.000 euro lordi annui quale compenso fisso per la particolare carica ex art. 2389 comma 3 c.c.;
- 450.000 euro lordi quale compenso variabile massimo (300.000 euro lordi massimi al target) legato alla partecipazione al ciclo triennale del Piano di Incentivazione di Lungo Termine (LTI), per la particolare carica ex art. 2389 comma 3 c.c.

per l'incarico di Direttore Generale:

- 400.000 euro lordi annui di Retribuzione Annua Lorda quale remunerazione del rapporto di lavoro dipendente con la Società;
- 450.000 euro lordi quale compenso variabile massimo (300.000 euro lordi al target) annuo legato alla partecipazione al Piano di Incentivazione di Breve Termine (MBO);
- Benefit previsti dalle politiche INWIT per il personale dipendente con qualifica di dirigente, aggiuntivi rispetto alle previsioni del CCNL Dirigenti Aziende Produttrici di Beni e Servizi.

Signori Azionisti, in considerazione di quanto sopra esposto e illustrato, il Consiglio di Amministrazione di Inwit sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea degli azionisti di Inwit, riunitasi in sede ordinaria,

- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Inwit predisposta ai sensi dell’art. 125-ter del TUF e condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta nonché*

- *vista la disciplina applicabile in materia di relazione sulla remunerazione*
delibera
 1. *di approvare le modifiche alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione 2022 e sui compensi corrisposti dalla Società;*
 2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con piena facoltà di subdelega, tutti i poteri necessari od opportuni per dare attuazione alla predetta delibera."*